



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2225/2025

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. ALLA TECNO AMBIENTE S.R.L. CON ATTO D. 2247 DEL 09/12/2020 E SS.MM.II. CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO SITO IN VIA GEIRATO 81 NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 320,00.

In data 12/08/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti altresì

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

il D.M. 3 ottobre 2001 e s.m.i. recante “*Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon. Disciplina l'uso degli halons, CFC e HCFC, definendo i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzo delle sostanze lesive dello strato dell'ozono*”;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/06”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l'altro, è



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30/06/2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03/08/2012;

Premesso che

con A.D. n. 455 del 04/03/2019 Tecno Ambiente S.r.l. è stata autorizzata ad avviare un'attività sperimentale di trattamento di ODS (Ozone Depleting Substances) mediante getto di plasma all'argon/azoto;

con A.D. n. 2247 del 09/12/2020 è stata rinnovata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata alla Società con A.D. n. 8023 del 22/12/2010 e ss.mm.ii. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di bombole obsolete e/o parzialmente piene per la bonifica delle stesse, sito in Genova Via Geirato, 81;

con A.D. n. 194 del 04/02/2021 la Società è stata autorizzata a proseguire l'attività sperimentale per altri due anni, al fine di ottimizzare il processo anche mediante alcune modifiche impiantistiche;

con A.D. n. 2193 del 18/10/2021 e n. 2097 del 19/09/2022 sono state approvate modifiche non sostanziali dell'A.D. n. 2247/2020;

con A.D. n. 696 del 28/03/2023 è stata approvata una modifica sostanziale dell'A.D. n. 2247/2020 in merito agli aspetti connessi all'esercizio dell'impianto ed all'inserimento a regime dell'impianto di trattamento gas con tecnologia al plasma;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 45444 del 23/07/2024 con la quale Tecno Ambiente S.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione in essere;

Atteso che

con nota prot. n. 46688 del 23/07/2024 è stato comunicato alla Società l'avvio del procedimento ed è stata trasmessa ad ARPAL la documentazione ricevuta ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante previsto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (relativo alla produzione di End of Waste). Nell'ambito della stessa nota sono stati sospesi i termini procedurali sino al ricevimento del suddetto parere ed è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva l'interruzione dei tempi procedurali determinata dalle integrazioni tecniche e progettuali eventualmente ritenute necessarie;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota prot. n. 63806 del 25/10/2024 è stata trasmessa alla Società la richiesta di integrazioni formulata da ARPAL e dalla Città Metropolitana di Genova. I termini procedurali sono stati pertanto mantenuti sospesi in attesa della conclusione dell'endoprocedimento di ARPAL ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota prot. n. 769 del 08/01/2025 la Città Metropolitana di Genova ha concesso ulteriori trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste, non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della Società;

con nota prot. n. 8511 del 12/02/2025 sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed in particolare ad ARPAL le integrazioni fornite dalla Società con nota assunta al protocollo con n. 7797 del 10/02/2025, ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante previsto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nell'ambito della stessa nota la Società ha rettificato quanto richiesto nell'istanza di modifica in merito al quantitativo di olio minerale esausto stoccato all'interno dello stabilimento, precisando che non sarà superato il limite dei 500 litri già autorizzato;

con nota assunta al protocollo con n. 8843 del 12/02/2025 la Società ha trasmesso i dettagli tecnici, richiesti con nota della Città Metropolitana prot. n. 7644 del 07/02/2025, in merito all'attività di gestione dei rifiuti contenenti amianto;

con nota prot. n. 14719 del 11/03/2025 è stata trasmessa agli Enti interessati la nota assunta al protocollo con n. 13854 del 07/03/2025 con la quale la Società ha rettificato ed integrato la modifica non sostanziale relativamente alla gestione di rifiuti di natura amiantifera;

con nota assunta al protocollo con n. 16088 del 17/03/2025 la Direzione Protezione Civile del Comune di Genova ha comunicato di non rilevare competenze nell'ambito del procedimento, specificando che il comprensorio immobiliare in cui si trova l'attività in esame non ricade in alcuna area inondabile mappata dal Piano di Bacino o nelle Aree a pericolosità da alluvione – Demanio fluviale definite dal PGRA;

con nota assunta al protocollo con n. 17202 del 20/03/2025 è pervenuto parere favorevole con prescrizioni da Parte dell'Ufficio Tecnico Rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera relativamente al comparto emissioni in atmosfera;

con nota assunta al protocollo con n. 18575 del 26/03/2025 è pervenuto parere favorevole con prescrizioni da parte dell'Ufficio Scarichi e Tutela delle acque;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 24998 del 24/04/2025 ARPAL ha comunicato che la documentazione fornita dalla Società con nota n. 7797 del 10/02/2025 non risultava esaustiva e che pertanto, al fine di poter esprimere il parere di competenza, era necessario richiedere ulteriori chiarimenti;

con nota prot. n. 25622 del 29/04/2025 la nota di ARPAL è stata trasmessa alla Società;

con nota prot. n. 32176 del 28/05/2025 sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed in particolare ad ARPAL le integrazioni fornite dalla Società con note assunte al protocollo con n. 31986 e n. 32040 del 28/05/2025;

con nota assunta al protocollo con n. 47679 del 06/08/2025 è pervenuto da parte di ARPAL il parere obbligatorio e vincolante previsto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che

Tecno Ambiente S.r.l. ha chiesto la possibilità di:

- produrre End Of Waste dal recupero di idrofluorocarburi (HFC) e delle bombole, secondo quanto definito dall'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle LLG SNPA 41/2022;
- integrare la gestione dei seguenti rifiuti non variando la quantità complessiva dei rifiuti in ingresso all'impianto:
 - EER 170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose;
 - EER 170605* materiali da costruzione contenenti amianto;
 - EER 150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;
 - EER 160111* pastiglie per freni, contenenti amianto;

Ritenuto che la modifica richiesta non comporti variazioni significative dei quantitativi globalmente autorizzati e che pertanto, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n. 18/1999, sia da considerarsi non sostanziale;

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 47782 del 06/08/2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Enzo Magli, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Preso atto dell'avvenuto versamento, effettuato in data 16/07/2024, delle spese istruttorie a favore della Città Metropolitana di Genova, pari a € 320, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Atteso che

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente provvedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- A) di modificare l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata a Tecno Ambiente S.r.l. con A.D. n. 2247 del 09/12/2020 e ss.mm.ii. per la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di bombole obsolete e/o parzialmente piene per la bonifica delle stesse, sito in Genova Via Geirato, 81, come segue:
1. la planimetria di cui all'Allegato 4 dell'A.D. n. 2247/2020 è sostituita con la planimetria in Allegato 1 al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
 2. la tabella di cui all'Allegato 3 dell'A.D. n. 2247/2020 è sostituita con la tabella in Allegato 2 al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- B) di approvare, per il comparto scarichi e tutela delle acque, l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio in Allegato 3 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2009:
1. le attività di trattamento rifiuti, fra cui il trattamento gas per gorgogliamento, le operazioni di travaso e l'attività di taglio bombole, potranno essere svolte nelle aree esterne del sito esclusivamente in assenza di precipitazioni atmosferiche;
 2. tutte le attività che possano determinare uno sversamento accidentale, fra cui il trattamento gas per gorgogliamento e le operazioni di travaso, dovranno necessariamente essere eseguite mediante l'impiego di uno o più bacini di contenimento, al fine di garantire un'adeguata capacità volumetrica per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali;
 3. i reagenti utilizzati per le attività di trattamento rifiuti dovranno essere stoccati in idonei contenitori collocati su appositi bacini di contenimento, aventi un'adeguata capacità volumetrica per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali;
 4. ogni qualvolta in un'area esterna venga svolta un'attività che possa determinare uno sversamento accidentale, fra le quali il trattamento gas per gorgogliamento e le operazioni di travaso, dovrà essere posizionata un'idonea copertura (copritombino) sulle caditoie eventualmente asservite all'area di lavoro, al fine di prevenire la possibile defluenza di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- liquidi accidentalmente sversati nella rete di raccolta delle acque meteoriche non contaminate;
5. in caso di sversamenti accidentali e/o perdite che abbiano interessato la rete di raccolta delle acque meteoriche non contaminate, l'Azienda dovrà eseguire gli interventi di pulizia e bonifica della stessa; i residui prodotti nelle operazioni di tale intervento di bonifica dovranno essere gestiti con procedure di smaltimento rifiuti;
 6. tutti i bacini di contenimento utilizzati per le attività svolte nell'insediamento dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione, integri e sempre puliti da eventuali sversamenti e dovranno essere mantenuti sgomberi dalla presenza di qualsivoglia tipo di materiale; le acque meteoriche eventualmente raccolte nei bacini di contenimento ed i residui delle operazioni di pulizia dovranno essere gestiti con procedure di smaltimento rifiuti;
 7. tutte le coperture, mobili e fisse, utilizzate per lo svolgimento delle attività nelle aree esterne dovranno essere mantenute integre al fine di evitare infiltrazioni delle acque meteoriche;
 8. nell'insediamento dovranno essere presenti e sempre disponibili idonei dispositivi assorbenti e/o materiali inerti (sepiolite, tappetini e panne assorbenti, copritombini, ecc.), identificati con apposita etichettatura, al fine di intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc. che possano interessare le superfici esterne dell'insediamento;
 9. l'Azienda dovrà porre in essere una costante sorveglianza dell'integrità della pavimentazione impermeabile di tutte le aree esposte ad inquinamento, che dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni di inquinanti negli strati superficiali del suolo e nei corsi d'acqua adiacenti;
 10. l'Azienda dovrà porre in essere una costante sorveglianza dello stato di pulizia della pavimentazione di tutte le aree esterne presenti nell'insediamento, che dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia a secco, mediante spazzamento manuale e/o aspirazione meccanica;
 11. in caso di eventuali sversamenti accidentali, perdite e/o rotture che possano comportare lo sporco delle superfici esterne del sito, dovrà essere garantito un tempestivo intervento sull'area interessata per una pronta pulizia, eseguita a secco, ovvero con idonei materiali assorbenti, di cui al precedente punto 10;
 12. qualora, a seguito di uno sversamento accidentale in area esterna, fosse necessario provvedere al lavaggio della superficie interessata, non potranno in alcun caso essere generate, salvo casi eccezionali, acque reflue di lavaggio; a tal fine dovranno essere utilizzati idonei mezzi assorbenti, di cui al precedente punto 10, e/o apposita macchina aspiraliquidi per un'efficace raccolta dei reflui derivanti dalle operazioni di lavaggio, tempestivamente rimossi e necessariamente gestiti quali rifiuti liquidi;
 13. è fatto divieto di effettuare qualsiasi pulizia delle aree esterne mediante operazioni di lavaggio con l'impiego di prodotti detergenti, le stesse dovranno infatti essere svolte esclusivamente mediante l'uso di acqua, qualora ne fosse eccezionalmente rilevata la necessità ai fini della pulizia delle superfici interessate da eventuali sversamenti accidentali;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

14. ai fini dello svolgimento delle operazioni di taglio bombole nelle aree esterne dovranno essere utilizzati idonei teli di copertura per la raccolta di eventuali trucioli; al termine delle lavorazioni, la superficie dell'area di lavoro dovrà essere sottoposta ad un'accurata operazione di pulizia, al fine di rimuovere eventuali residui;
15. i materiali residui ed i reflui derivanti da tutte le periodiche operazioni di pulizia, di cui ai precedenti punti 8), 10), 11) 12), 13), 14), dovranno essere gestiti come rifiuti, per il cui smaltimento ex situ dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dall'Azienda e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo, per un periodo di tre anni;
16. l'Azienda dovrà adottare le procedure previste nel Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- C) di integrare, per il comparto emissioni in atmosfera, le seguenti prescrizioni ai sensi dell'articolo 269, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
1. i camini di emissione devono essere conformi ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 15259:2008;
 2. entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente atto, l'Azienda dovrà procedere al collaudo analitico dell'emissione E1, consistente nella determinazione dei parametri di amianto e portata, riferiti a 0°C e 1013 hPa e da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i metodi analitici riportati al punto 4;
 3. entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti di cui al precedente punto, l'Azienda dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova, ad ARPAL e ad ASL 3 le risultanze del collaudo analitico corredate da una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze;
 4. l'Azienda dovrà effettuare i collaudi e le verifiche analitiche delle emissioni di cui ai precedenti punti nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i seguenti metodi analitici:

Manuale UNICHIM. n. 158-1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione
UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale
UNI EN 15259:2008	Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
UNI ISO 10397:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni da opere di amianto - Metodo di misurazione mediante conteggio delle fibre

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

5. con frequenza annuale l'Azienda dovrà sottoporre a verifica analitica l'emissione E1 nelle condizioni più gravose di esercizio per la determinazione dei parametri già individuati e secondo le modalità di cui al precedente punto 4. Le risultanze dovranno essere a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento a partire dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento e dovranno essere conservate per almeno 5 anni. Le analisi di collaudo relative all'emissione E1 potranno avere valenza di prima verifica analitica periodica per l'anno di effettuazione delle stesse;
 6. l'emissione E1, proveniente dall'area compartimentata per la bonifica di manufatti contenenti amianto, dovrà rispettare i seguenti limiti di emissione (a 0 °C e 1013 hPa):
 - portata: 600 Nm³/h;
 - polveri: 0.1 mg/Nm³ – 0.06 g/h;
 7. l'Azienda, mediante un'opportuna attività di manutenzione, dovrà mantenere in buona efficienza l'impianto di abbattimento asservito alla propria emissione. Tale sistema dovrà essere sempre mantenuto in funzione durante le lavorazioni e in caso di disservizio tutte le attività a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno riprendere fino al totale ripristino del regolare funzionamento dei sistemi stessi;
- D) di autorizzare l'adeguamento della gestione dell'End Of Waste, prodotto dal recupero di idrofluorocarburi (HFC) e delle bombole, a quanto definito dall'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle LLG SNPA 41/2022 nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite da ARPAL:
1. nell'impianto potranno essere recuperati esclusivamente i gas HFC di cui al Regolamento 2024/573 per la produzione dei seguenti EOW: R-32; R-125; R-134a; 2R-1234YF; R-404a; R 407C; R-407F; R-410a; R422D; R-448a; R-449a; R507a; R143a; R1234-ze(E), R600;
 2. gli EOW prodotti devono rispettare la composizione e i livelli di contaminanti accettabili stabiliti dalla norma AHRI 700_2019. Il certificato analitico dovrà fare esplicito riferimento ai valori limite ed ai metodi indicati nella suddetta norma;
 3. l'EOW prodotto dovrà essere etichettato secondo quanto previsto dal Regolamento 2024/573;
 4. ciascun lotto dovrà essere accompagnato dalla relativa Dichiarazione di conformità, redatta ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, che ne attesta la conformità agli standard di cui alla norma AHRI 700_2019;
 5. le modalità di gestione dell'EOW (criteri di accettabilità, modalità di campionamento rifiuti in ingresso, fasi di trattamento, formazione e campionamento del lotto, controllo perdite, gestione non conformità, etichettatura lotto, dichiarazione di conformità) dovranno rispettare quanto contenuto nella procedura del sistema di gestione P11 Rev.03 in Allegato 4 al presente atto. L'Azienda dovrà tenere aggiornata tale procedura a seguito di modifiche / integrazioni al sistema di gestione;
 6. in base a quanto stabilito dal Regolamento 2024/573, dovranno essere rispettate le seguenti scadenze relative all'utilizzo dei F-gas sotto indicati:

Gas	GWP	Scadenza
R600	4	Nessun limite



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

R1234yf	4	Nessun limite
R1234ze (E)	7	Nessun limite
R32	675	Nessun limite
R448a	1387	01/01/2032
R449a	1397	01/01/2032
R134a	1430	01/01/2032
R407c	1774	01/01/2032
R407f	1825	01/01/2032
R410a	2088	01/01/2032
R422d	2730	01/01/2030
R125	3500	01/01/2030
R404	3922	01/01/2030
R507	3985	01/01/2030
R143a	4470	01/01/2030

3. dovrà essere assicurata l'assenza di perdite sia durante le fasi di stoccaggio che di trattamento;
4. dovrà essere fornita una tempistica per implementare il sistema gestionale con l'inserimento anche di tutte le verifiche effettuate durante il processo di recupero (verifiche analitiche sul rifiuto e sull'EOW, campionamenti, verifiche perdite, etc.). Nel periodo transitorio tali verifiche potranno essere annotate su file excel;
5. dovrà essere predisposto un registro EOW dove annotare: numero lotto, tipologia di gas, destinatario, tipologia di utilizzo, quantità, numero analisi di verifica conformità, riferimento documento di trasporto;
6. la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto decorrerà dal momento dell'emissione della dichiarazione di conformità dell'End of Waste; fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto;
7. ogni lotto di EOW dovrà essere accompagnato dalla relativa dichiarazione di conformità, che dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) ragione sociale del produttore;
 - b) indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - c) uso specifico (condizione a) previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - d) indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione;
 - e) riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici e ambientali;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- E) di fare salvo quanto non espressamente modificato dal presente atto e contenuto nell' A.D. 2247 del 09/12/2020 e ss.mm.ii. ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione, nonché tutti gli obblighi disposti per legge ed applicabili al caso;
- F) di introitare la somma di € 320,00 versati da Tecno Ambiente S.r.l. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

INVIA

il presente atto a:

- Tecno Ambiente S.r.l.;
- Regione Liguria;
- Comune di Genova;
- ARPAL – Dipartimento di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Tecno Ambiente S.r.l. dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente.

È fatto salvo il rispetto delle norme antincendio di cui questa amministrazione non è competente ed in particolare riferimento alle linee guida del Decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti".

Qualora si rendesse necessario presentare un'istanza di variazione delle scadenze individuate con il presente atto, la stessa dovrà essere inoltrata all'autorità competente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al termine di cui si chiede la modifica, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento di valutazione dell'istanza congiuntamente agli enti coinvolti. L'istanza dovrà essere trasmessa in regola con le disposizioni fiscali sul bollo e corredata da documentazione e dichiarazioni attestanti la sussistenza delle motivazioni a suo sostegno.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 12 giorni dalla data di trasmissione dell'istanza avvenuta con nota n. 45444 del 17/07/2024, al netto della sospensione dei termini procedurali (dal 23/07/2024 al 06/08/2025).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**